

La Polizza convenzione per la colpa grave FESMED-Assicuratrice Milanese Spa

La questione della "colpa grave"

di Carmine Gigli
Presidente FESMED

Il Contratto di lavoro del 3 novembre 2005 aveva segnato un importante successo per quanto riguarda la tutela del dirigente medico in generale e il problema della "colpa grave" in particolare. Infatti, oltre a riconoscere che le aziende garantiscono un'adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti, il Contratto stabiliva che venisse effettuata una trattenuta dalla busta paga per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale, in riferimento alla copertura dal rischio dell'azione di rivalsa da parte dell'azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per "colpa grave". Questa conquista dei medici attraverso il Contratto di lavoro sembrava aver risolto il problema del risarcimento, qualora la Corte dei Conti avesse stabilito che il danno era stato commesso con "colpa grave" da parte del medico. Purtroppo, non tutte le Aziende del Servizio sanitario nazionale hanno rispettato il Contratto di lavoro per quanto riguarda la trattenuta dalla busta paga della quota prevista per l'assicurazione a copertura del rischio di rivalsa per "colpa grave". Inoltre, la legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007, art. 3, c. 59) ha stabilito che è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici. La norma introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 non ha influito sulla copertura del rischio di rivalsa per "colpa grave" sino a quando la Corte dei conti della Lombardia (D. 57 del 22 luglio 2008) non ha ritenuto di darle un'interpretazione più ampia, stabilendo che non si possa prevedere una "estensione" (alla colpa grave) di una copertura assicurativa di un rischio "principale" (della colpa lieve) posto a carico del soggetto pubblico. Anche se la stessa Corte ha ammesso che potranno essere conclusi eventuali "separati contratti che l'assicuratore intenda autonomamente proporre agli amministratori e ai dipendenti, con oneri a carico di costoro".

Sin dal 1957 lo statuto degli impiegati civili dello Stato (Dpr 3/1957) obbliga il dipendente al risarcimento del danno ingiusto, derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave. Nonostante siano trascorsi tanti anni, non esiste nel nostro ordinamento una nozione di "colpa grave" e tutto viene affidato alla giurisprudenza



Quindi, al problema delle Aziende che non trattenengono dalla busta paga la quota prevista per l'assicurazione a copertura del rischio di rivalsa per "colpa grave" si aggiunge quello delle

Aziende che dovranno rinegoziare la polizza aziendale e stipularne una separata, a carico dei dipendenti, per la copertura dal rischio dell'azione di rivalsa, sempre per "colpa grave". E non è fi-

nita, la Regione Toscana ha deciso di disdire le polizze assicurative delle sue Aziende e di gestire in proprio le richieste di indennizzo, prevedendo di stipulare delle polizze solo per la "col-

pa grave" dei dipendenti. La conseguenza di tutto questo è che in molte aziende non viene garantita ai medici un'adeguata copertura assicurativa, nel caso venisse riconosciuta in giudizio la loro responsabilità professionale per "colpa grave". Non è difficile immaginare come questo renda vulnerabili i medici, che prestano la loro opera alle dipendenze di quelle aziende dove la prassi comune è quella di riversare sui medici tutte le richieste di indennizzo per danno derivante da responsabilità sanitaria.

Cosa propone la FESMED a tutela dei suoi associati

Per tutelare i suoi associati che dipendono da dette Aziende la Fesmed ha ricercato sul mercato assicurativo una polizza che rispondesse alle loro esigenze e ha stipulato la polizza convenzione "Responsabilità professionale" con l'Assicuratrice Milanese S.p.A., tramite la Horus Consulenti Associati, in qualità di agente mandatario dell'impresa assicuratrice. Le caratteristiche più rilevanti della polizza sono riportate nel riquadro e per maggiori dettagli si rimanda al Contratto della "Polizza convenzione per la colpa grave Fesmed-Assicuratrice Milanese S.p.A.", che si può leggere e scaricare dal sito www.fesmed.it.

I soci FESMED (compresi quelli aderenti alle articolazioni professionali: Fesmed/Acoi, Fesmed/Aogoi, Fesmed/Sedi, Fesmed/Sumi), che sono dipendenti di Aziende del Ssn sprovviste di polizza per la copertura del rischio di rivalsa in caso di "colpa grave" o con polizza per la "colpa grave" inadeguata per le loro esigenze e intendono sottoscrivere questa polizza, sono invitati a scaricare il Modulo di adesione alla "Polizza convenzione per la colpa grave Fesmed-Assicuratrice Milanese S.p.A." dal sito www.fesmed.it.

Il modulo debitamente compilato e firmato deve essere inviato alla Segreteria nazionale FESMED, a mezzo fax (n. 02.29525521) o per posta ordinaria (Via G. Abamonti 1 - 20129 Milano), per la verifica dell'iscrizione alla Fesmed del richiedente ed il successivo inoltro all'Assicuratore, il quale si metterà in contatto con l'interessato. **Y**

Polizza convenzione per la colpa grave FESMED-Assicuratrice Milanese s.p.a.

Ecco le caratteristiche più rilevanti della polizza convenzione proposta dalla FESMED per tutelare i suoi associati dipendenti delle Aziende del Ssn sprovviste di polizza per la copertura del rischio di rivalsa in caso di "colpa grave" o con una polizza per la "colpa grave" inadeguata per le loro esigenze

- **La possibilità** per ciascun Assicurato di scegliere fra due massimali (vedi tabella in basso).
- **Copertura per attività libero professionale intramoenia** anche allargata e derivanti.
- **Copertura dell'attività svolta presso altre Aziende del Ssn.** Nel caso di comando temporaneo dell'Assicurato presso una Struttura Sanitaria Pubblica diversa da quella dalla quale l'Assicurato stesso dipende al momento dell'adesione.
- **Garanzia pregressa illimitata** Con la stipula della polizza sono in copertura tutte le richieste di risarcimento precedenti al contratto (vedi contratto - condizioni generali: "Retroattività Illimitata").
- **Garanzia postuma illimitata** Con la stipula della polizza sono in copertura tutte le richieste di risarcimento successive al contratto senza limiti di tempo. (vedi contratto - condizioni particolari: "Garanzia postuma illimitata").
- **Durata quinquennale.** Gli Assicuratori sono obbligati a mantenere fermo il contratto, senza variazioni di premio e condizioni, per la durata di cinque anni (vedi contratto - condizioni generali: "Durata e proroga dell'assicurazione").

	Massimali	Premio (da pagare)
A	Euro 2.500.000,00 per sinistro / Euro 5.000.000,00 per annualità assicurativa	Euro 576,00 / anno
B	Euro 5.000.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Euro 800,00 / anno